



Istituto sull'Inquinamento Atmosferico
Consiglio Nazionale delle Ricerche

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELLA RETE OSSERVATIVA NAZIONALE
MERCURIO MEDIANTE SENSORI PASSIVI**

TRA

**L'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(di seguito CNR-IIA)**

E

**ARPA Lombardia, ARPA Toscana, ARPA Marche, ARPA Puglia,
ARPA Calabria, ARPA Sicilia ed ENEA
(di seguito Gestori)**

PREMESSO CHE

- CNR-IIA, ARPA Lombardia, ARPA Toscana, ARPA Marche, ARPA Puglia, ARPA Calabria, ARPA Sicilia ed ENEA nel seguito vengono definiti congiuntamente "Parti";
- l'Accordo di collaborazione per l'avvio delle reti speciali, di cui al D.Lgs. 155/2010, stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE), il CNR-IIA, l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito ENEA) e l'Istituto Superiore di Sanità (di seguito ISS) il 23 dicembre 2010, è stato registrato dalla Corte dei Conti il 17 febbraio 2011, Reg. N.1 fog. 202, e approvato con decreto direttoriale prot.DVA-DEC-2010-993 del 27 dicembre 2010;
- il D.M. 29 novembre 2012 individua le stazioni di misurazione della qualità dell'aria secondo quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 sopra citati, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2012, n. 299;
- la Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013, è stata ratificata con legge 8 ottobre 2020, n. 134;
- l'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2020, n. 134 designa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

E

ARPA SICILIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0011035/2024 del 28/02/2024

Firmatario: PIETRO RUBELLINI, MICHELANGELO IANNONE, VINCENZO INFANTINO, ROSSANA CINTOLI, ROBERTO MORABITO, VITO BRUNO

Energetica (MASE), quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di Minamata, nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, della Convenzione medesima;

- ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione di Minamata sul mercurio, ciascuna delle Parti della Convenzione deve riferire alla Conferenza delle Parti, tramite il Segretariato, sulle misure prese per attuare le disposizioni della Convenzione, sull'efficacia di tali misure e sulle possibili sfide nel raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione;
- si rende necessario assicurare, ai sensi della legge 8 ottobre 2020, n. 134 e del regolamento (UE) 2017/852, il coordinamento delle attività di monitoraggio e di attuazione della Convenzione di Minamata;
- l'Accordo di collaborazione, di cui al prot. n. 0004467 del 21/11/2022, tra il CNR-IIA e la Direzione Generale Patrimonio Naturalistico del MASE, è da svolgersi in ottemperanza alla legge di ratifica della Convenzione di Minamata e con la finalità di promuovere attività ricerca volta alla comprensione della distribuzione spaziale del mercurio atmosferico sull'intero territorio nazionale;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- ARPA Lombardia è il Gestore delle stazioni Schivenoglia (Mantova), e Milano Pascal - Città Studi (Milano), ai sensi della Legge Regionale 11/12/2006 n.24, che all'articolo 4 individua in ARPA Lombardia il soggetto preposto al monitoraggio della qualità dell'aria mediante la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;
- ARPA Toscana è il Gestore della stazione Firenze-Bassi (Firenze), ai sensi della Legge Regionale 9/2010 che individua nell'ARPA Toscana il soggetto preposto al monitoraggio della qualità dell'aria mediante la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;
- la delibera di Giunta Regionale Marche n. 25 del 21 gennaio 2013 definisce i compiti di ARPA Marche (ARPAM) in materia di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente con riferimento alla rete regionale di misura degli inquinanti atmosferici della stazione Ripatransone (Ascoli Piceno);
- ARPA Puglia è il Gestore delle stazioni Monte S. Angelo (Foggia), Cisternino (Brindisi) e Santa Maria Cerrate (Lecce), ai sensi della Delibera della Giunta Regionale del 16 dicembre 2013, n. 2420, che sancisce gli obblighi per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 13 agosto 2010, n 155 e s.m.i.;
- ARPA Calabria (ARPACAL) è il Gestore delle stazioni Gioacchino da Fiore (Crotone) e Villa Comunale (Reggio Calabria);
- ARPA Sicilia è il Gestore delle stazioni Priolo Gargallo (Siracusa) e Pace del Mela (Messina), ai sensi dell'Accordo di programma stipulato tra Dipartimento Regionale Ambiente (DRA) ed ARPA Sicilia, approvato dal DRA con DDG 278 del 28/4/2011 e revisionato con DDG 797 del 24/9/2015;

- ENEA, è il Gestore della Stazione di Osservazioni climatiche di Lampedusa (Agrigento);
- il CNR-IIA dovrà procedere ad individuare lo spedizioniere nazionale dedicato al trasporto dei sensori *MerPASs* - verso e da - le singole stazioni prescelte, le cui spese saranno completamente a proprio carico;
- i Gestori delle stazioni si impegnano a svolgere le campagne di misura tramite sensori passivi *MerPASs*.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto)

Con il presente accordo viene formalmente istituita la Rete Osservativa Nazionale Mercurio con la finalità di svolgere attività di monitoraggio in attuazione alla legge di ratifica della Convenzione di Minamata e volta alla comprensione dell'andamento temporale e della distribuzione spaziale del mercurio atmosferico sull'intero territorio nazionale. La Rete Osservativa Nazionale Mercurio sarà inizialmente costituita dalle stazioni di monitoraggio in capo alle Parti del presente accordo e, previa opportuna valutazione scientifica, eventualmente integrata con ulteriori siti osservativi. Le Parti collaborano alle attività da realizzare presso le stazioni prescelte, al fine di assicurare lo svolgimento di campagne di misurazione di mercurio atmosferico mediante sensori passivi (*MerPASs*), nel rispetto delle procedure per la raccolta ed il trasporto dei campioni, della trasmissione e della messa a disposizione dei dati derivanti dalle misurazioni stesse. Le Parti esercitano in forma coordinata le ordinarie attività istituzionali di rispettiva competenza necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 1.

Il CNR-IIA assicura la completa copertura finanziaria delle spese di fornitura dei sensori *MerPASs* e di spedizione verso ciascuna delle stazioni prescelte nonché del re-invio degli stessi a seguito di loro esposizione nelle previste campagne di misurazione.

Le attività previste saranno svolte presso le proprie sedi e, pertanto, non si prevedono regole di comportamento presso la sede di altre Parti.

Articolo 3

(Impegni dei Gestori)

Per l'esecuzione delle attività sopra evidenziate i Gestori s'impegnano a:

- provvedere all'esposizione dei campioni *MerPASs*, seguendo le procedure riportate nell'Allegato A, al fine del corretto e regolare svolgimento del campionamento del mercurio atmosferico nel corso di campagne stagionali, come indicate nel calendario di cui all'Allegato B;
- rendere disponibili al CNR-IIA, ai fini delle attività di analisi, i dati richiesti dalla scheda di cui all'Allegato C;
- ove disponibili, condividere con il CNR-IIA, i dati relativi alle variabili meteorologiche e ai principali inquinanti atmosferici (es. O₃, CO, SO₂, NO_x, ecc..) rilevati presso le proprie stazioni o in prossimità della stessa, in formati standard e aperti (es. *csv*, *excel*, ecc..).

Articolo 4

(Impegni del CNR-IIA)

Per l'esecuzione delle attività sopra evidenziate il CNR-IIA s'impegna a:

- provvedere al coordinamento della Rete Nazionale Osservativa Mercurio;
- predisporre le procedure operative e il calendario delle campagne di misurazione;
- fornire supporto tecnico-scientifico per il corretto svolgimento delle campagne di misurazione previste del mercurio atmosferico tramite *MerPASs*;
- provvedere alla cura della spedizione dei *MerPASs* e al trasporto dei campioni dalle stazioni prescelte ai laboratori della Sede di Rende del CNR-IIA; provvede alle analisi di laboratorio dei campioni raccolti mediante i sensori *MerPASs* presso le stazioni durante le campagne di misura e alla copertura finanziaria delle relative spese;
- supervisionare le attività inerenti alla raccolta, la validazione, il reporting e la divulgazione dei dati rilevati nella Rete Osservativa Nazionale Mercurio;
- predisporre la realizzazione di apposito database contenente tutte le misure di mercurio atmosferico rilevate mediante i *MerPASs* durante le campagne di monitoraggio nell'ambito della Rete Osservativa Nazionale Mercurio, oltre a tutti i dati ancillari e i metadati raccolti;
- fornire l'accesso al database di cui alla lettera precedente, ai rispettivi referenti di ciascuna delle stazioni prescelte;
- comunicare i risultati delle attività svolte dalla Rete Osservativa Nazionale Mercurio alla Direzione Generale PNM del MASE, in ottemperanza alla legge di ratifica della Convenzione di Minamata.

Articolo 5

(Responsabile Scientifico della Rete Osservativa)

Responsabile Scientifico della Rete Osservativa Nazionale Mercurio è l'Ing. Nicola Pirrone - Dirigente di ricerca presso il CNR-IIA, Sede Secondaria di Rende, nonché Rappresentante Europeo nello UNEP *Open Ended Science Group* (OESG) della *Effectiveness Evaluation* della Convenzione di Minamata, Responsabile Scientifico dell'Accordo di collaborazione, di cui al prot. n. 0004467 del 21/11/2022, tra il CNR-IIA e la Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare (PNM) del MASE, da svolgersi in ottemperanza alla legge di ratifica della Convenzione di Minamata, Chair della GEO *Flagship GOS⁴M* (*Global Observation System for Mercury*).

Articolo 6

(Responsabili delle Parti e Coordinamento della Rete)

- Responsabile per il CNR-IIA è la Dott.ssa Francesca Sprovieri – Dirigente di Ricerca e Responsabile della Sede Secondaria di Rende;
- Responsabile per l'ARPA Lombardia è il Dott. Guido Lanzani – Dirigente Unità Organizzativa Qualità dell'Aria presso ARPA Lombardia;
- Responsabile per l'ARPA Toscana è la Dott.ssa Bianca Patrizia Andreini -Dirigente Responsabile del Centro Regionale Tutela Qualità dell'Aria;
- Responsabile per l'ARPA Marche è il Dott. Giorgio Catenacci – Direttore Tecnico-Scientifico;
- Responsabile per l'ARPA Puglia è la Dott.ssa Alessandra Nocioni – funzione Struttura Qualità dell'Aria Brindisi-Lecce-Taranto del Centro Regionale Aria della Direzione Scientifica di ARPA Puglia;
- Responsabili per l'ARPA Calabria sono il Dott. Pasquale Crea – Responsabile del Servizio Tematico Aria del Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria e la Dott.ssa Serafina Oliverio – Responsabile del Servizio Tematico Aria del Dipartimento Provinciale di Crotone;
- Responsabile per l'ARPA Sicilia è la Dott.ssa Anna Abita – Direttrice della UOC Qualità dell'Aria;
- Responsabile per ENEA è il Dott. Giandomenico Pace – Responsabile del laboratorio di Osservazioni e Misure per l'ambiente e il clima;
- Responsabile del coordinamento della Rete Osservativa Nazionale Mercurio è l'Ing. Mariantonia Bencardino - componente del gruppo di esperti, presso la Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico e Mare (PNM) del MASE, per il supporto tecnico-scientifico alle attività istituzionali per l'attuazione della Convenzione di Minamata sul mercurio e del regolamento (UE) 2017/852.

Articolo 7

(Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e verrà prorogato, previa conferma di consenso delle Parti, almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso con atto scritto.

Articolo 8 (Proprietà Intellettuale)

Il know-how nascente dalle attività previste dal presente Accordo è proprietà comune delle Parti. Il database realizzato da CNR-IIA viene reso liberamente accessibile ai referenti delle Parti senza vincoli di durata.

Articolo 9 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Articolo 10 (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).

Articolo 11 (Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 12 (Modifiche e Recesso)

È fatta salva la facoltà per le Parti di integrare o modificare consensualmente il contenuto del presente Accordo, qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso. Eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Articolo 13 **(Registrazione e Firma)**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a carico della parte richiedente e a imposta di bollo con oneri a carico del CNR-IIA. Le parti provvederanno alla sottoscrizione del presente Accordo a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Elenco allegati:

1. **Allegato A** – Procedure Operative *MerPASs*
2. **Allegato B** – Calendario campagne misurazioni *MerPASs*
(comprensivo anche del calendario per il campionamento delle deposizioni e relativo alle sole stazioni della Rete Speciale Mercurio – Schivenoglia/ARPA Lombardia, Cisternino/ARPA Puglia e Montelibretti/CNRIIA);
3. **Allegato C** – Scheda trasmissione dati campionamento

Letto, approvato e sottoscritto

per il CONSIGLIO NAZIONALE delle RICERCHE

Il Direttore dell'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico

Ing. Francesco Petracchini

francesco.petracchini@cnr.it

direttore.ia@pec.cnr.it

.....

per i **GESTORI**

Il Vicario del Direttore Generale dell'**ARPA Lombardia**

Avv. Vincenzo Lo Iacono

arpa@pec.regione.lombardia.it

.....

Il Direttore Generale dell'**ARPA Toscana**

Dott. Pietro Rubellini

arpat.protocollo@postacert.toscana.it

.....

Il Direttore Generale dell'**ARPA Marche**

Ing. Rossana Cintoli

dg.arpam@ambiente.marche.it

arpam@emarche.it

.....

Il Direttore Generale dell'**ARPA Puglia**

Avv. Vito Bruno

generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

.....

Il Direttore Scientifico dell'ARPA Calabria

Dott. Michelangelo Iannone

direzionescientifica@pec.arpacal.it

iannone@arpacal.it

.....

Il Direttore Generale dell'ARPA Sicilia

Dott. Vincenzo Infantino

arpa@pec.arpa.sicilia.it

vinfantino@arpa.sicilia.it

.....

Il Direttore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT) dell'ENEA

Dott. Roberto Morabito

enea@cert.enea.it

roberto.morabito@enea.it

.....